

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Studio n. 29/2004/T

Vidimazione di libri contabili tenuti da persone fisiche e società di persone - Imposta di bollo e tasse sulle CC.GG - Misura

Approvato dalla Commissione Studi Tributarî il 2 luglio 2004

Si chiedono chiarimenti in relazione alla misura delle tasse sulle CC.GG e dell'imposta di bollo da assolversi per la vidimazione dei libri contabili relativi a persone fisiche e società di persone. In particolare si chiede se l'ammontare degli oneri fiscali sia cambiato laddove, per effetto dell'abrogazione dell'obbligo di bollatura, effettuata dall'art. 8 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, il soggetto interessato decida di procedere facoltativamente alla bollatura dei predetti registri contabili.

Le conseguenze sulla tasse di concessione governativa

L'abrogazione dell'obbligo di bollatura del libro giornale o degli inventari determina alcune conseguenze per ciò che attiene alle tasse sulle CC.GG. dovute. La disposizione di riferimento è rappresentata dalla nota 1 dell'art. 23 della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641. Secondo la norma citata, ancora oggi in vigore, la tassa di CC.GG. di 51,65 euro per ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine "è dovuta per i libri di cui all'art. 2215 del codice civile e per tutti gli altri libri e registri che per obbligo di legge o volontariamente ... sono fatti bollare nei modi ivi indicati, tranne quelli la cui tenuta è prescritta soltanto da leggi tributarie".

Dalla lettura di questa disposizione, è chiaramente comprensibile come l'obbligo di pagamento della tassa sulle CC.GG. sia collegato all'operazione di bollatura. Se l'imprenditore dovesse utilizzare i libri contabili (giornale ed inventari) senza provvedere preventivamente alla vidimazione degli stessi e, quindi, scontando semplicemente l'imposta di bollo, non dovrà essere versata alcuna tassa di CC.GG. La mancata bollatura determina il venir meno dell'obbligo di versamento del tributo.

Viceversa, se l'imprenditore dovesse avvalersi della possibilità di far bollare, sia pure facoltativamente, il libro giornale o degli inventari, il tributo sarà dovuto.

La disciplina può essere sintetizzata con l'ausilio della tabella indicata qui di seguito:

Libri contabili:	Tasse sulle CC.GG.	Misura
Libro giornale	SI	€ 51,65
Libro degli inventari	SI	€ 51,65
Libro Iva acquisti *	NO	
Libro Iva fatture *	NO	
Libro cronologico incassi e pagamenti *	NO	
Libro dei movimenti Finanziari *	NO	
Libro dei beni ammortizzabili *	NO	

** Si tratta di libri prescritti unicamente da leggi tributarie per i quali la tassa sulla CC.GG non è mai dovuta*

E' dunque indifferente che la bollatura del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti da società di persone o da imprenditori individuali, venga effettuata facoltativamente, anziché per un obbligo previsto dal legislatore (oggi abrogato). Il tributo risulterà in ogni caso dovuto nella misura di 51,65 euro ogni 500 pagine o frazione.

Una disciplina diversa è prevista, invece, per le società di capitali. In questo caso la nota 3, all'art. 23 della tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972 prevede l'obbligo di effettuare un versamento annuale, indipendentemente dal numero di registri contabili utilizzati, e dal numero di pagine che compongono gli stessi, pari a 309,87 euro. L'importo della tassa sale invece a 516,46 per i soggetti con capitale sociale, o fondo di dotazione al 1° gennaio superiore a 516.456,90 euro.

Le conseguenze sulla misura dell'imposta di bollo dovuta

Dopo l'abrogazione dell'obbligo di bollatura delle scritture contabili un'ulteriore novità, sempre contenuta nell'art. 8 della legge n. 383/2001, ha previsto sia per il libro giornale, che per il libro degli inventari, un aumento dell'imposta di bollo da 10,33 a 20,66 euro. L'aumento del tributo dovrà essere preso in considerazione sia

nel caso in cui l'imprenditore si avvalga della facoltà di far bollare i registri ai sensi dell'art. 2218 del codice civile, sia qualora l'imprenditore non dovesse avvalersi di tale possibilità, utilizzando il libro giornale o il registro degli inventari senza nessuna bollatura.

L'ambito applicativo della disposizione, che ha previsto l'aumento dell'imposta di bollo, potrà essere chiarito prendendo visione della tariffa dopo le modifiche intervenute con l'art. 8, comma 4, della citata legge n. 383/2001. In particolare, la disposizione richiamata è intervenuta direttamente sull'art. 16 della Tariffa, Parte I, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 come sostituita dal D.M. del 20 agosto 1992. E' stata aggiunta, infatti, la nota 2-bis che prevede l'aumento del bollo solo per i libri previsti dall'art. 2214 del c.c., e cioè il libro giornale ed il libro degli inventari tenuti da soggetti diversi da quelli che assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa per la numerazione di libri e registri indicata dall'art. 23 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972. Pertanto l'aumento dell'imposta di bollo trova sempre applicazione nei confronti delle società di persone e degli imprenditori individuali che decidono di bollare facoltativamente il libro giornale e degli inventari ⁽¹⁾. In questi casi l'imposta di bollo deve essere assolta, anche mediante l'annullamento di speciali marche, nella misura di 20,66 euro per ogni 100 pagine o frazioni di esse.

L'aumento del tributo non riguarda, quindi, i libri diversi da quelli indicati, ovvero i libri contabili tenuti dalle società di capitali. In questo caso l'esclusione dall'aumento è di tipo soggettivo. Pertanto esso non trova applicazione neppure per il libro giornale o degli inventari.

Nicola Forte

(1) In realtà l'aumento del tributo riguarda anche i casi in cui i medesimi soggetti decidano di non effettuare la bollatura facoltativa secondo quanto previsto dall'art. 2218 del codice civile.

(Riproduzione riservata)